

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n° 5798 del 17/05/2011

**Proposta:** DPG/2011/6162 del 11/05/2011

**Struttura proponente:** SERVIZIO PERCORSI DI QUALITA', RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE

**Oggetto:** REG. (CE) 1698/2005 E PSR 2007-2013. DELIBERAZIONE N. 194/2011 CONCERNENTE LA MISURA 132 "PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARE". PRECISAZIONI TECNICHE E CHIARIMENTI.

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE

**Firmatario:** VALTIERO MAZZOTTI in qualità di Direttore generale

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 17/05/2011

**DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA,  
ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE  
IL DIRETTORE**

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna - Versione 5, nella formulazione allegata quale parte integrante alla deliberazione di Giunta regionale n. 2138 del 27 dicembre 2010, quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazione n. 748 dell'8 giugno 2010 ed approvate con Comunicazione Ref. Ares(2010)922586 del 9 dicembre 2010 e con successiva Decisione della Commissione Europea C(2010)9357 del 17 dicembre 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 14 febbraio 2011 con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", compresa nell'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale", che costituisce presupposto per la predisposizione e l'emanazione, da parte degli Enti territorialmente competenti, di bandi pubblici per la presentazione delle istanze di aiuto per le annualità 2011, 2012 e 2013;

Dato atto che con detta deliberazione n. 194/2011 la Giunta regionale ha previsto, al fine di ottimizzare l'efficienza gestionale complessiva della procedura collegata all'attuazione della Misura, che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma medesimo, nonché eventuali modifiche e/o proroghe alla tempistica del procedimento amministrativo connesso potessero essere disposte con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie;

Richiamata la propria determinazione n. 724 dell'11 febbraio 2009 con la quale con riferimento al Programma Operativo della citata Misura 132, a partire dall'annualità 2009, erano state fissate alcune prescrizioni tecniche in esito a quesiti formulati dagli Enti territoriali competenti

in merito all'applicazione di alcune disposizioni contenute nel Programma, con particolare riguardo all'ammissibilità delle spese ed alle modalità della loro documentazione;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della facoltà di cui al punto 7) del dispositivo della citata deliberazione n. 194/2011 provvedendo con il presente atto a riproporre le precisazioni ed i chiarimenti tecnici, con alcune integrazioni derivanti dalle disposizioni di cui al nuovo Programma Operativo, nella formulazione di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare uniformità di applicazione a livello regionale dei contenuti del Programma Operativo medesimo anche per le annualità 2011, 2012 e 2013;

Dato atto che le determinazioni assunte con il presente provvedimento potranno trovare applicazione in fase di attuazione dei bandi pubblici provinciali a partire dall'annualità 2011;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

- 1) di formalizzare, sulla base delle considerazioni esposte in premessa, come dettagliato nell'Allegato A) al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, precisazioni e chiarimenti tecnici in ordine all'applicazione di disposizioni contenute nel Programma

Operativo per la Misura 132 del PSR 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 14 febbraio 2011;

- 2) di dare atto che le determinazioni assunte con il presente provvedimento potranno trovare applicazione in fase di attuazione dei bandi provinciali della Misura 132 a partire dall'annualità 2011;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valtiero Mazzotti

**PRECISAZIONI E CHIARIMENTI TECNICI SUI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA MISURA 132 "PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARE" DEL PSR 2007-2013, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 194/2011.**

|   |  |
|---|--|
| 1 | <p><b>FATTURAZIONE DIRETTA/INDIRETTA DEI COSTI DI CERTIFICAZIONE ALLE IMPRESE</b></p> <p>I beneficiari dell'aiuto sono esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati. I costi di certificazione dovranno essere quindi documentati tramite idoneo documento fiscale, emesso dall'Organismo di controllo e intestato al beneficiario. (Punto 5 del POM). Pertanto non sono ammissibili costi sostenuti da organismi associativi a nome e per conto delle imprese. (Punto 8 del POM)</p> <p>L'intervento prevede una spesa massima ammissibile di 3.333,33 €/anno (pari a un contributo massimo di 3.000 €/anno per singolo beneficiario sia esso impresa singola o associata). Gli imprenditori agricoli associati (caseifici e cantine cooperative, ecc.) che abbiano i requisiti di ammissibilità e sostengano costi che vengono loro fatturati dagli Organismi di controllo, anche per conto di propri soci, possono ottenere il contributo sulle spese sostenute, entro il medesimo limite massimo di 3.000 €/anno per l'insieme delle spese sostenute per sé e per i propri soci. (Punto 3 del POM)</p> <p>I preventivi e le fatture rilasciati ad imprenditori associati (es. cantine sociali o caseifici cooperativi) non devono obbligatoriamente specificare i nominativi dei singoli soci. Le Province potranno richiedere tale elenco in sede di istruttoria o preventivamente al pagamento dell'aiuto per verificare il rispetto del divieto di duplicazione di finanziamento.</p> |
|---|--|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <p><b>2</b></p> | <p><b>DENOMINAZIONI DI ORIGINE VINI - COSTI FATTURATI DALLE CCIAA E DA LABORATORI ESTERNI</b></p> <p>Per le Denominazioni di Origine dei vini sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari in ordine alle verifiche organolettiche effettuate dall'Organismo di controllo e dalle CCIAA.</p> <p>I richiedenti al momento della domanda di aiuto devono allegare preventivi riferiti all'anno solare di presentazione della domanda, emesso dall'Organismo di controllo, nel quale siano chiaramente identificate le voci di spesa relative al controllo separatamente da altri costi. (Punto 11 del POM)</p> <p>Anche le spese sostenute per le verifiche effettuate dalle CCIAA devono essere supportate da apposito preventivo rilasciato dalle stesse CCIAA, eventualmente utilizzando come riferimento la spesa sostenuta l'anno precedente aggiornata sulla base delle produzioni ottenute nell'anno di presentazione della domanda.</p> <p>Qualora le CCIAA o l'Organismo di controllo si avvalgano di un laboratorio esterno per l'esecuzione delle analisi chimiche, le spese fatturate dai laboratori direttamente ai beneficiari della Misura 132 possono essere ammesse esclusivamente a condizione che la fattura riporti nella causale/descrizione il controllo eseguito per conto delle CCIAA o dell'Organismo di controllo.</p> |
| <p><b>3</b></p> | <p><b>IMPRESSE CON SEDE LEGALE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b></p> <p>Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna possono presentare domanda di aiuto per i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute su terreni situati nel territorio regionale a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale debitamente validato, così come previsto nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di AGREA. La competenza dell'esame della domanda è assegnata alla Provincia sulla base del criterio di prevalenza territoriale riferito all'ubicazione dei terreni.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| 4 | <p><b>TERRENI SITUATI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b></p> <p>Non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute su terreni e/o siti di preparazione/trasformazione localizzati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna.</p>   |
| 5 | <p><b>MODIFICHE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DI CUA A E PARTITA IVA</b></p> <p>Le modifiche del soggetto beneficiario che non comportano variazioni di CUA A e partita IVA sono sempre ammesse e non implicano l'applicazione delle disposizioni concernenti i cambi di beneficiario di cui al paragrafo 14 del Programma Operativo di Misura.</p> <p>In tali ipotesi i costi sostenuti dal beneficiario sono integralmente ammissibili.</p>  |
| 6 | <p><b>CAMBIO DI SOGGETTO BENEFICIARIO NEL CORSO DELLA ANNUALITA' E SPESE AMMISSIBILI</b></p> <p>Sono ammessi i casi di cambio di soggetto beneficiario nel corso dell'annualità esclusivamente alle condizioni indicate nel paragrafo 14 del Programma Operativo di Misura.</p> <p>In tali ipotesi verranno ammesse a contributo unicamente le fatturazioni intestate al soggetto beneficiario subentrante.</p>  |
| 7 | <p><b>MANTENIMENTO TRIENNALE DELLA CERTIFICAZIONE E SPESE AMMISSIBILI</b></p> <p>Le imprese aderenti al sistema di qualità hanno l'obbligo di mantenere la certificazione per almeno tre anni consecutivi.</p> <p>L'azienda certificata come biologica per più tipologie di produzione deve rimanere certificata per tre anni per almeno una delle tre tipologie di produzione dichiarata (vegetale, animale o trasformazione).</p> <p>L'obbligo del mantenimento triennale della certificazione si intende assolto anche in presenza di</p> |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <p>cambi di soggetto beneficiario, purché sussistano le condizioni indicate nel punto 14 del Programma Operativo di Misura.</p> <p>Per tale casistica resta fermo quanto previsto al precedente punto 6 in merito all'ammissibilità delle spese, in presenza di cambio di soggetto beneficiario.</p>   |
| <b>8</b>  | <p><b>COSTI CERTIFICAZIONE PER STANDARD DIVERSI DA REG. (CE) N. 834/2007 E ALTRI STANDARD PRIVATI</b></p> <p>I costi di certificazione del settore biologico sostenuti per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra UE (es. NOP e JAS) e di altri standard privati (es. agricoltura biodinamica, GLOBALGAP) non sono ammissibili a contributo.</p> <p>I costi relativi a tali certificazioni dovranno quindi essere indicati separatamente all'interno delle fatture emesse a tale riguardo dagli Organismi di controllo e saranno comunque esclusi dal finanziamento.</p> |
| <b>9</b>  | <p><b>AMMISSIBILITÀ COSTI DI PREPARAZIONE/TRASFORMAZIONE</b></p> <p>Il costo per la certificazione della sola trasformazione o preparazione è ammissibile qualora l'imprenditore abbia i requisiti di ammissibilità e la produzione oggetto del controllo sia tra quelle elencate nel Programma Operativo di Misura. (Punto 6 del POM)</p>   |
| <b>10</b> | <p><b>COSTI DI CONTROLLO DI AGRICOLTURA CONVENZIONALE IN AZIENDA BIOLOGICA</b></p> <p>Le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico sono oggetto di controllo ma non di certificazione. Pertanto la quota dei costi fatturati dall'Organismo di controllo per tale controllo non è ammissibile a contributo, in quanto l'aiuto è destinato solo alle produzioni ottenute con metodo biologico. (Punto 6 del POM)</p>  |



|    |  |
|----|--|
| 11 | <p><b>IMPRESE IN FASE DI ADESIONE AI SISTEMI DI QUALITA'</b></p> <p>Le imprese che non hanno ancora ottenuto l'adesione al sistema, ma ne hanno solo fatto richiesta e sono in attesa di ottenere l'inserimento negli elenchi ufficiali, nella domanda devono apporre apposito flag nel campo "in fase di adesione" (accanto ad "anno di adesione") e convalidare, all'interno della domanda, la dichiarazione: "di richiedere l'adesione ai sistemi di qualità indicati in domanda secondo le modalità previste al punto 11 del Programma Operativo di Misura 132 approvato con delibera di Giunta n. 194 del 14 febbraio 2011". (Punto 11 del POM)</p>   |
| 12 | <p><b>COSTI DI CERTIFICAZIONE DI EQUINI DA CARNE</b></p> <p>I costi di certificazione relativi agli equini da carne rientrano nella prima riga dell'allegato A del Programma Operativo di Misura; se relativi ad equini da compagnia, attività sportiva etc. non sono ammissibili a contributo in quanto rientrano nella categoria "Altre produzioni non destinate all'alimentazione umana". (Allegato A del POM)</p>  |
| 13 | <p><b>COSTI DI CERTIFICAZIONE DI COLTURE FORAGGERE, CEREALICOLE E PROTEAGINOSE A DESTINAZIONE ZOOTECNICA</b></p> <p>Le spese per la certificazione di produzioni foraggere, cerealicole e proteaginose a destinazione zootecnica ottenute con metodo biologico sono ammissibili a contributo se le imprese commercializzano o reimpiegano in azienda il prodotto, in quanto si considera che il prodotto ottenuto sia direttamente o indirettamente destinato al consumo umano attraverso le produzioni zootecniche. (Punto 7 del POM)</p> <p>Sono invece inammissibili i costi riferiti alle produzioni foraggere (e altre analoghe) che non vengano raccolte, né vendute e neppure reimpiegate in azienda e siano quindi da considerarsi del tutto improduttive.</p> |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>14</b> | <b>PRODUZIONI SEMENTIERE DI CEREALI E FORAGGI</b><br><br>I costi di certificazione riferiti alle produzioni sementiere di cereali e foraggi ottenute con metodo biologico sono ammissibili a contributo e vanno ricondotti nelle rispettive voci dell'Allegato B del Programma Operativo di Misura (voce 11 per i cereali e voci 2, 4, 6 o 8 indifferentemente per sementi di foraggi).   |
| <b>15</b> | <b>PAGAMENTO CON BOLLETTINI POSTALI</b><br><br>Il pagamento tramite bollettino postale fino a 500 Euro di importo per ciascun servizio è equiparato a pagamento in contanti se viene effettuato con denaro contante e, in questo caso, la tracciabilità dovrà essere garantita dalla contabilità aziendale.<br><br>Qualora il beneficiario non sia in grado di dare riscontro del pagamento attraverso la contabilità aziendale, l'utilizzo del bollettino postale potrà avvenire esclusivamente con il pagamento attraverso bancomat, carta di credito o addebito in conto corrente, intestati al beneficiario. In tali ipotesi la tracciabilità è garantita attraverso i movimenti bancari. |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberta Chiarini, Responsabile del SERVIZIO PERCORSI DI QUALITA', RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/6162

data 11/05/2011

IN FEDE

Roberta Chiarini